

Gli effetti dall'emendamento al dl Superbonus sull'utilizzo dei crediti

DS6901

DS6901

Ko le compensazioni

Con i contributi perimetro esclusioni ampio

DI GIULIANO MANDOLESI

Continua a stringersi la morsa sull'utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi: oltre alla sospensione dei crediti in presenza di debiti erariali scaduti superiori a 10 mila euro, per banche ed intermediari dal 2025 scatta anche l'inibizione dalla possibilità di compensazione con debiti di natura previdenziale e assistenziale.

Questi sono gli effetti generati dall'emendamento governativo firmato da Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, presentato venerdì in serata al dl 39/2024 e contenuti nel neo art. 4-bis del decreto (si veda *ItaliaOggi* di ieri).

Stop compensazione con debiti previdenziali ed assistenziali. Ai sensi del primo comma del citato neo articolo 4-bis, alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al dl 385/1993 (comprese società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art.64 del testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al dl 209/2005), non sarà consentita la compensazione dei crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi con i debiti di cui all'art. 17, comma 2, lettere e), f) e g), del dlgs n. 241/1997. I debiti citati sono quelli relativi ai contributi previdenziali dovuti da titola-

ri di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrative da enti previdenziali, comprese le quote associative (lettera e), ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa (lettera f) ed ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con dpr n. 1124/1965 (lettera g). Come espressamente indicato al comma 3 del neo art. 4-bis lo stop alla compensazione scatterà per quelle eseguite a partire dal 1 gennaio 2025. In caso di violazione della nuova disposizione, oltre al recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi, come disposto al comma 2 dell'articolo in commento, verrà irrogata la sanzione amministrativa tributaria di cui all'art. 13 comma 4 del dlgs 471/1997. La sanzione è quella stabilita in caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistente in misura superiore a quella spettante (o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti) ed è pari al 30% del credito utilizzato.

La sospensione in caso di debiti scaduti superiori a 10 mila euro. Va ricordato che la nuova e citata inibizione si affianca a quella già vigente, seppur non operativa, e stabilita nel medesimo decreto legge 39/2024 all'art. 4 com-

ma 1. Con il citato comma infatti il legislatore ha introdotto la sospensione dalla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti da bonus edilizi presenti nella piattaforma telematica dell'agenzia delle entrate dei contribuenti qualora questi ultimi abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per importi complessivamente superiori a euro 10.000 per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione.

Il meccanismo di inibizione dei crediti è attivo fino a concorrenza degli importi dei ruoli e carichi, tra cui rientrano gli atti di recupero emessi dall'agenzia delle entrate relativamente a crediti d'imposta non spettanti o inesistenti (art. 1 commi da 421 a 423 l. 311/2004 e dell'art. 38-bis del dpr 600/1973). Tale meccanismo sospensivo benché vigente non è operativo poiché, la modalità di attuazione e la decorrenza di questa disposizione saranno definite con un regolamento del Mef.

© Riproduzione riservata

